Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni

Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 06 Ottobre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **MONDO DEL BABY SPA**, ai fini della sottoscrizione di accordo per l'accesso al trattamento di CIG in deroga, *ex* art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Roberto Girolmoni in qualità di consulente del lavoro;
- Per la FILCAMS CIGL Naz.le, Fabrizio Russo;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- Per la UIL TUCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Sono, altresì, presenti Francesca Fiorucci ed Ermelinda Lucchetti per la Uil Tucs territoriale dell'Umbria.

Le REGIONI TOSCANA, UMBRIA ed EMILIA-ROMAGNA, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società, inquadrata ai fini Inps nel "settore Commercio", con comunicazione del 01.09.11 (prot. 19377 del 05.09.11), successivamente integrata con nota (prot. 409) del 15/09.11, ha presentato istanza al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe con riguardo a n. 21 lavoratori con contratto di apprendistato;

- con nota (prot. n.1169) del 23.09.11 questo Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 27.09.11, rinviata alla data odierna su richiesta dell'Azienda, al fine di consentire la partecipazione delle OO.SS. interessate.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che *"le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"*

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011) e ai sensi dell'art. 19, co.8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal 27.09.11 e sino al 31.12.11, con riguardo ad un numero massimo di **21 lavoratori** con contratto di apprendistato, come di seguito specificato:

 - REGIONE UMBRIA, n. 17 lavoratori, di cui n. 13 della sede di Perugia e n. 4 della sede di Terni;
 - REGIONE TOSCANA, n. 1 lavoratore della sede di Siena;
 - REGIONE EMILIA ROMAGNA, n. 3 lavoratori, di cui n. 2 della sede di Bologna e n. 1 della sede di Forlì

2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cig con riduzione oraria massima del 35 % a rotazione, ove possibile, su base verticale ed, in ogni caso, compatibilmente alle esigenze formative delle Regioni.

3. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori alle normali scadenze di paga.

4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

MONDO DEL BABY SPA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UIL TuCUS UIL

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI